

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	813
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari. (3049)	813
PRESIDENTE	813, 816, 817, 818
CAIATI, <i>Relatore</i>	813, 818
GARLATO	816
DE' COCCI	816, 817, 818
ANGELUCCI NICOLA	816
PERLINGIERI	817
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	817, 818
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	819

La seduta comincia alle 9,45.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda e Moro Francesco.

Discussione del disegno di legge: Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari. (3049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari ».

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge.

CAIATI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Commissione ha evidentemente lo scopo di sopperire a talune manchevolezze della vigente legislazione in materia. Non sembra, però, che lo scopo predetto sia conseguibile attraverso la normativa predisposta con il disegno di legge. Sono, pertanto, necessari alcuni emendamenti, senza dei quali la efficacia della legge rimarrebbe molto dubbia.

L'articolo 1 del disegno di legge condiziona la concessione della garanzia statale al caso che i comuni interessati si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui relativi alle costruzioni di case popolari, mediante la sovrainposta fondiaria o mediante la imposta di consumo.

Su tale disposizione si ritiene di richiamare l'attenzione della Commissione perché si appalesano subito due inconvenienti: uno di ordine pratico, cioè la serie di accertamenti, documentazioni e incartamenti che

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

frustrerebbero la tempestiva efficacia della legge stessa; l'altro, di ordine sostanziale, se, cioè, l'assunzione della garanzia da parte dello Stato, debba essere solo temporanea e limitata ai comuni che sono nella impossibilità di prestarla, ovvero se lo Stato debba definitivamente sostituirsi ai comuni.

Premesso che il problema degli alloggi è un problema a carattere tipicamente nazionale, sia pure con una gamma di diversa accentuazione di urgenza, a seconda delle situazioni dei vari comuni, si ritiene che molteplici ragioni debbano indurre la Commissione ad una valutazione attuale del problema nel senso di una formulazione dell'articolo 1 che renda la legge utile e rispondente ai fini che i proponenti desiderano conseguire.

Il Ministero del tesoro ha sostenuto la prima tesi, considerando che l'attività costruttiva degli Istituti soddisfa ad esigenze prettamente locali alla stessa guisa di quella che svolgono i comuni ai sensi dell'articolo 21 del testo unico 20 aprile 1938, n. 1465, il quale prevede, appunto, la costruzione di case popolari da parte dei comuni stessi. Questi, in sostanza, ad avviso del Tesoro, per effetto dell'attività degli Istituti vengono sgravati dagli oneri che altrimenti dovrebbero assumere direttamente a proprio carico, onde è giustificato che i comuni medesimi si rendano almeno partecipi dell'alea inerente alla gestione degli alloggi costruiti dagli Istituti, mediante l'assunzione della garanzia dei mutui occorrenti per il finanziamento delle costruzioni.

Il Tesoro è perciò contrario al trasferimento dai comuni allo Stato in via organica e permanente dell'onere della garanzia e ha aderito solamente, data l'attuale situazione delle finanze comunali, alla concessione della garanzia statale per un quinquennio, quando i comuni interessati si trovino nella impossibilità di fornirla con la sovrainposta fondiaria o con l'imposta di consumo.

Ma la tesi del Tesoro, oltre che pregiudizievole nei suoi effetti, appare molto poco convincente nelle sue premesse.

Si deve negare che gli Istituti autonomi per le case popolari soddisfino esigenze puramente locali. È vero, invece, che essi adempiono ad una preminente funzione di carattere sociale (fornire l'alloggio ai meno abbienti) che ormai da tempo lo Stato ha assunto tra i suoi fini e gli Istituti sono, in sostanza, gli strumenti di cui si serve il Governo per raggiungere questa finalità insopprimibile. Non è dato vedere come il problema edilizio, sia nel suo aspetto generale, sia sotto

il profilo particolare dell'edilizia popolare, abbia carattere locale, quando lo Stato se ne preoccupa tanto da destinarvi annualmente fondi cospicui!

I comuni, cui spettano istituzionalmente ben diversi compiti, possono solo in via sussidiaria svolgere una attività edilizia a favore delle classi popolari.

Ora, se così è, più non si giustifica, sotto alcun punto di vista, l'obbligo dei comuni di garantire i mutui contratti dagli Istituti autonomi per le case popolari che sono totalmente indipendenti dai comuni stessi, mentre invece pienamente si giustifica la garanzia dello Stato.

Da un punto di vista più concreto è poi un fatto non discutibile e non discusso, oltretutto notorio, che le finanze comunali sono talmente oberate che solo in casi eccezionali i comuni hanno la materiale possibilità di concedere la garanzia per le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari. Del resto, i comuni devono già provvedere a tante altre incombenze non meno importanti, che essi sono da ritenere pienamente giustificati quando vogliono destinare le loro entrate a questi fini e non alle garanzie di detti istituti. Non volere ammettere ciò significa voler negare la realtà della situazione.

Tanto meno, del resto, è lecito pensare che moltissimi comuni, ossia la stragrande maggioranza, già tanto oberata di oneri e di impegni possa indursi a concedere delegazioni sulle imposte di consumo, le quali, invero, risultano il più delle volte, i soli cespiti con cui usano provvedere ad opere in proprio o a soddisfare particolari esigenze di bilancio.

Il totale o parziale impegno di tali cespiti comporterebbe automaticamente un completo arresto delle attività municipali, specialmente in ordine a quanto riguarda la realizzazione di lavori pubblici estranei alle particolari provvidenze legislative in atto e alle onerose spese di assistenza, in senso lato.

Ciò posto, devesi peraltro considerare che non sembra neppure consistente il timore che gli Istituti autonomi per le case popolari non facciano puntualmente fronte ai propri impegni, atteso che essi operano sotto la continua vigilanza dello Stato (del consiglio di amministrazione fanno parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro che è anche presidente del collegio sindacale), talché è da ritenere che lo Stato stesso possa offrire alla Cassa depositi e prestiti la necessaria garanzia senza per questo esporsi ad effettivi rischi.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

Infine, si deve anche aggiungere che con la legge 12 aprile 1952, n. 12, la Regione siciliana ha accordato la garanzia della Regione stessa ai mutui che gli Istituti operanti in Sicilia contraggono con la Cassa depositi e prestiti, onde un diverso regolamento della materia per gli Istituti operanti nel rimanente territorio nazionale risulterebbe del tutto ingiustificato.

Per tali considerazioni, sulle quali si ritiene converrà opportunamente anche il Ministero dell'interno, è da ritenere che la garanzia di cui trattasi debba essere assunta in via organica e permanente dallo Stato, indipendentemente dalle condizioni di bilancio dei comuni interessati.

L'articolo 1 del disegno di legge dovrebbe per ciò essere così formulato:

« I mutui col contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministro per i lavori pubblici sono comunicati al Ministro per il tesoro, il quale ha facoltà di accendere ipoteca di primo grado sulle aree destinate alla costruzione dei fabbricati da edificarsi con i mutui garantiti dallo Stato, nonché sui fabbricati stessi appena costruiti ».

In tal modo la garanzia sarebbe automatica e discenderebbe immediatamente dalla concessione del contributo: tuttavia, si stabilisce che il decreto di contributo, atto proprio del Ministro per i lavori pubblici, va comunicato al Ministro per il tesoro, affinché questi, ove lo creda, possa a tutela dell'erario, accendere ipoteca sull'immobile da costruire.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame pongono in essere un sistema di contro-garanzia per lo Stato assai macchinoso e pesante per gli Istituti, la cui attività rimarrebbe gravemente intralciata. Può, anzi, dirsi che il provvedimento, anziché produrre i benefici che il Ministero si riprometteva nel prenderne l'iniziativa, si risolverebbe, invece, in un danno per gli Istituti stessi.

Ai sensi dell'articolo 2, infatti, da un lato gli inquilini dovrebbero versare i canoni di fitto degli alloggi costruiti con mutui garantiti dallo Stato, anziché all'Istituto, in un conto corrente postale e vincolato a favore dello Stato, e dall'altro lato per effettuare qualsiasi prelievo, anche di minima entità ed anche per motivi urgenti, da detto conto corrente gli Istituti dovrebbero ottenere il preventivo nulla osta dell'Intendenza di finanza, che magari

si farà attendere per settimane se non per mesi. Gli Istituti stessi, poi, sarebbero tenuti a provvedere in proprio, entro 10 giorni dalla scadenza, al versamento dei fitti dovuti dagli inquilini inadempienti. Rischierebbero di non potere fare fronte a tutti gli oneri della gestione: personale, luce, acqua e manutenzione.

In proposito si deve osservare: a) il sistema adottato dal disegno di legge, che cioè gli inquilini debbano direttamente versare i canoni d'uso sul conto corrente postale, elimina il sistema di fatto seguito dagli Istituti di provvedere essi direttamente alla riscossione dei canoni stessi, o mediante apposito personale di riscossione, ovvero affidando tale servizio a coloro i quali provvedono alla riscossione, ad esempio, dei canoni di luce elettrica o del gas. Ma questa eliminazione appare molto inopportuna e dannosa, poiché rinunciare alla riscossione a domicilio significa senza meno aumentare i casi di morosità, che potrebbero verificarsi anche per ragioni indipendenti da una vera e propria volontà di non pagare. Basti pensare a quanto è scomodo il costringere gli inquilini a recarsi agli uffici postali per il versamento, quando è noto che gli uffici postali sono già sempre affollati ed ancora più lo diventerebbero per questo ulteriore lavoro mensile che ricadrebbe su loro.

D'altro canto, con la riscossione a domicilio gli Istituti hanno anche il modo di tastare il polso dei propri inquilini, di seguirne gli umori, nonché di controllare più facilmente gli eventuali abusi e conseguentemente reprimerli: tutto ciò verrebbe inopportuno eliminato con il sistema del versamento diretto degli inquilini presso gli uffici postali. D'altra parte, non pare che si debba negare fiducia agli Istituti autonomi per le case popolari: questi sono enti pubblici, nei cui consigli di amministrazione e collegi sindacali siedono funzionari statali, onde non è presumibile che non adempiano ai loro obblighi e non procedano ai versamenti. Comunque, col sistema che vorrebbe il Tesoro, si verrebbe ad accordare maggiore fiducia a privati modesti cittadini che ad enti pubblici, e ciò pare invero assurdo; b) è illogico ed esagerato bloccare in un conto corrente come quelli delle cooperative tutte indistintamente le entrate che gli Istituti conseguono dai fabbricati costruiti con mutui garantiti dallo Stato. In primo luogo, gli Istituti hanno la evidente necessità di disporre delle loro entrate con la più ampia tempestività e con la maggiore libertà, dovendo provvedere, con la stessa tempestività, agli impegni inerenti alla loro attività co-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953.

struttiva, di manutenzione e di funzionamento. La limitazione che si vorrebbe imporre alla disponibilità dei canoni di fitto maturati sarebbe, pertanto, di gravissimo intralcio, dovendosi prevedere che il nulla-osta dell'Intendenza di finanza comporterà, comunque, una notevole perdita di tempo, sicché potrebbe avvenire, ad esempio, che lavori urgentissimi non possano essere eseguiti fino a quando non intervenga il nulla-osta. In secondo luogo, si deve porre mente che i corrispettivi d'uso delle case popolari sono composti di una quota di ammortamento del mutuo (interesse e quota-capitale) e di una quota afferente invece alle spese di gestione e generali; pertanto, in ogni caso, quest'ultima parte deve essere sempre liquida e disponibile per l'Istituto e non può essere vincolata.

Ciò posto, sembra che l'articolo 2 dovrebbe essere completamente soppresso: lo Stato non può non avere fiducia negli Istituti autonomi per le case popolari e d'altra parte la garanzia ipotecaria che potrebbe assumere il Ministero del tesoro in base al nuovo testo proposto per l'articolo 1 ridurrebbe al massimo ogni rischio, dato che l'alea sarebbe così limitata alla sola differenza tra il valore degli immobili e l'importo del mutuo. Tale alea sarebbe per di più temporanea, perché non mancherà mai allo Stato la possibilità di rivalersi sul rimanente cospicuo complesso patrimoniale degli Istituti. In ogni caso si tratterebbe della normale alea inerente ad ogni garanzia.

La proposta, pertanto, è di sopprimere *in toto* l'articolo 2.

L'articolo 3 del disegno di legge vorrebbe poi obbligare gli Istituti ad affidare il servizio di tesoreria per tutte le loro entrate (anche quelle concernenti i fabbricati costruiti senza garanzia dello Stato) ad una banca o ad istituire appositi conti correnti postali, con facoltà per l'intendente di finanza di prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

La disposizione appare del tutto esosa ed ingiustificata, perché non v'è alcuna ragione di estendere la controgaranzia che lo Stato vuole. Inoltre, aggraverebbe gli Istituti di nuove spese di cui non si sente proprio il bisogno.

Le entrate conseguite dai fabbricati costruiti col mutuo garantito dallo Stato sono più che sufficienti a garantire, a sua volta, lo Stato stesso e non è logico bloccare così gravemente e pesantemente la vita degli Istituti.

Anche detto articolo dovrebbe, pertanto, essere soppresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARLATO. Ero vivamente preoccupato per la formulazione di questi articoli; perché i comuni che hanno già da pensare a tante cose per conto loro, si trovano nella condizione di non potere distogliere delle somme, né impegnare delle delegazioni sottraendo ai comuni stessi la possibilità di anticipare quelle stesse delegazioni per opera di propria competenza. Sono d'accordo con la proposta del relatore di trasferire questa garanzia dai comuni allo Stato.

DE' COCCI. Sono perfettamente d'accordo col relatore anche io. Ero rimasto colpito dalla formulazione dell'articolo 1. Trasformando la proposta del relatore in emendamento la legge può diventare veramente organica. Ma il disegno di legge parla soltanto di Istituti autonomi per le case popolari, mentre noi sappiamo che in base alla legge del 1949 operano anche i comuni ed allora avremo una sperequazione tra l'edilizia degli istituti e quella dei comuni. In pratica, scomparsa l'edilizia da parte dei comuni, i comuni stessi finirebbero col rinunciare al contributo a favore degli istituti che possono operare nel territorio della provincia a condizioni migliori. Vogliamo modificare la legge, mettendo accanto agli istituti anche i comuni?

ANGELUCCI NICOLA. Aderisco al punto di vista dell'onorevole De' Cocci. Bisogna, inoltre, tenere presente anche un altro aspetto e cioè le pigioni che nei piccoli paesi di provincia, attraverso questo sistema sono troppo gravose per le nostre popolazioni, sia che la garanzia venga direttamente data all'Istituto per le case popolari, sia attraverso la garanzia che si può dare alla Cassa depositi e prestiti, che praticando interessi più bassi può consentire pigioni più basse. Era stato già chiesto all'onorevole Ministro di consentire mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti per consentire ai comuni di fornire case con pigioni modeste. Il Ministro promise a certi comuni di dare un contributo direttamente. Occorre gettare sul mercato delle case con pigioni accessibili alle possibilità delle popolazioni povere. Nella stessa provincia di Roma vi sono degli appartamenti dell'Istituto per le case popolari che col sistema attuale di mutuo diventano degli appartamenti per impiegati, maestri, ecc., ma non certo per i braccianti che non possono pagare. Bisogna porre i comuni, attraverso mutui fatti diversamente; in condizioni di potere applicare pigioni più

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

basse. E questo si può ottenere perché i comuni non hanno quel complesso di spese che ha l'Istituto per le case popolari.

PERLINGIERI. Penso che con questa innovazione si ottengano dei vantaggi. Nulla di male se l'Istituto per le case popolari diventerà l'ente principe nel campo delle costruzioni edilizie. Lo scopo è quello di costruire alloggi. Concordo con l'emendamento dell'onorevole relatore, ma pregherei gli altri onorevoli colleghi di non insistere nelle loro proposte perché per volere fare meglio, finiremmo col complicare le cose.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALDISIO, *Ministro per i lavori pubblici*. Non avrei, personalmente, alcuna difficoltà ad accettare gli emendamenti dell'onorevole relatore, ma mi trovo in una posizione delicata. Questo disegno di legge è stato predisposto dal Ministero dei lavori pubblici per risolvere il problema dell'attività edilizia in tutte le provincie, dato che i comuni non si trovano nelle condizioni di provvedervi da soli anche perché, come è stato rilevato, hanno da risolvere altri gravi problemi, quali quelli delle strade, delle scuole, ecc.

Si trattava di indurre il Tesoro a prestare la garanzia agli Istituti autonomi per le case popolari. E questa garanzia, dopo lunghe discussioni, è stata di comune accordo limitata al primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge, con la speranza che col tempo la situazione dei comuni migliorasse. Personalmente, sono del parere che i comuni, anche quando riuscissero a migliorare le loro condizioni si troverebbero sempre di fronte a problemi di non facile soluzione. I comuni hanno bisogno di essere lasciati liberi di operare nel loro particolare settore, ed ecco perché si vuol dare agli Istituti per le case popolari una funzione più solida.

L'articolo 1 del disegno di legge rappresenta una specie di transazione. Per ottenere l'adesione del Tesoro ho dovuto accettare la limitazione, ed una mia adesione alle modifiche proposte potrebbe rappresentare una mancata osservanza di quelli che possono essere ritenuti dei patti.

La Commissione, naturalmente, è sovrana e può decidere come meglio ritiene. Io ho voluto illustrare la reale situazione che la Commissione potrà esaminare e valutare.

Non comprendo le obiezioni dell'onorevole Angelucci, il quale si preoccupa del costo minore che i comuni potrebbero ottenere nella

costruzione degli alloggi. Senza dubbio i comuni possono adottare un sistema molto più economico di quello che adotta l'Istituto per le case popolari, non ottenendo però quelle caratteristiche minime di igiene e di confort.

Penso che la soluzione migliore sia quella appunto di concentrare tutto negli Istituti provinciali per le case popolari i quali debbono in ogni caso rispondere allo Stato della loro attività. Debbo ricordare in proposito che gli Istituti per le case popolari hanno avuto per legge un loro regolamento e non sono pertanto possibili abusi di sorta. Sono anche favorevole all'allargamento delle costruzioni di appartamenti a riscatto, ma a condizione che non si creino zone di privilegio e che le concessioni rispondano ad una sano criterio economico, nel senso che chi ha assegnato l'appartamento a riscatto deve pagare quello che effettivamente costa e deve assumersi anche le spese dal momento in cui l'appartamento è assegnato.

DE' COCCI. Mi auguro che il disegno di legge, nonostante le doverose riserve del Ministro, venga subito approvato con le modifiche proposte dal relatore. Per quanto riguarda i comuni, non ho avanzato una formale proposta. Le precisazioni del Ministro hanno dimostrato che siamo tutti ben convinti della necessità di spostare il centro di riferimento dell'edilizia popolare dalle provincie ai comuni. Per quanto riguarda gli stanziamenti già fatti potrà verificarsi il caso di comuni che chiedano il trasferimento dello stanziamento all'Istituto provinciale. Io ritengo che il Ministro accoglierà la richiesta. E per il futuro occorrerà potenziare gli stanziamenti a favore degli istituti, magari con l'obbligo di costruire in determinati comuni bisognosi.

ALDISIO, *Ministro per i lavori pubblici*. Il sistema di affidare uno speciale programma all'Istituto per le case popolari per le costruzioni nei comuni l'ho sempre seguito da quando sono Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge sono garantiti dallo Stato ove i comuni interessati si trovino nella impossibilità di garantire, in

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria e con l'imposta di consumo i mutui stessi.

La garanzia è data con decreto del Ministro per il tesoro ».

Il relatore propone di sostituire l'articolo stesso col seguente:

« I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministro dei lavori pubblici sono comunicati al Ministro per il tesoro, il quale ha facoltà di accendere ipoteca di primo grado sulle aree destinate alla costruzione dei fabbricati da edificarsi con i mutui garantiti dallo Stato, nonché sui fabbricati stessi appena costruiti.

Pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I corrispettivi di uso dovuti dagli inquilini degli alloggi costruiti con mutui garantiti dallo Stato, saranno versati su un conto corrente postale intestato all'Istituto e vincolato a favore dello Stato.

Al versamento dei corrispettivi dovuti dagli inquilini inadempienti, provvederà, entro 10 giorni dalla loro scadenza, l'Istituto per le case popolari.

I prelievi dal conto corrente postale, di cui al presente articolo possono essere effettuati dagli Istituti per le case popolari, previo nulla osta del competente Intendente di finanza ».

Il relatore propone la soppressione di detto articolo. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che diventa articolo 2:

« Gli Istituti autonomi per le case popolari che chiedono la garanzia dello Stato ai sensi del precedente articolo 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate diverse da quelle previste dal precedente articolo 2 ad una Banca d'interesse nazionale o ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto distinto da quello di cui al precedente articolo 2.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate ».

L'onorevole relatore propone la soppressione anche di questo articolo.

DE' COCCI. A me non sembra opportuno modificare l'intera legge dopo la grande conquista strappata con l'articolo 1. L'articolo 3, salvo qualche modifica, può rimanere. E le modifiche che propongo sono: soppressione delle parole: « che chiedono la garanzia dello Stato ai sensi del precedente articolo 1 »; soppressione delle parole: « per tutte le entrate diverse da quelle previste dal precedente articolo 2 »; soppressione al secondo comma delle parole: « distinto da quello di cui al precedente articolo 2 ».

CAIATI, *Relatore*. Non insisto sulla proposta di soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento soppressivo dell'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento soppressivo dell'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento soppressivo dell'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli Istituti autonomi per le case popolari sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una Banca di interesse nazionale o ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

Passiamo all'articolo 4, che diventa articolo 3:

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti per le case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari » (3049):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Baglioni, Belliardi, Bennani, Caiati, Caroniti, Carratelli, De' Cocci, De Meo, Di Leo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Gotelli Angela, Guariento, Invernizzi Gabriele, Leoni, Messinetti, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Spallone, Tarozzi e Trimarchi.

Sono in congedo:

Fadda e Moro Francesco.

La seduta termina alle 10,50.